

**REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE
DELL'ACI**

*Delibera del Comitato Esecutivo dell'A.C.I. del 21 giugno 1995 e successive
modificazioni*

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia ;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la L. 9 luglio 1990, n. 187;

Visto il D. lgt. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.M. delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia 2 ottobre 1992, n. 514;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto legislativo 29 Luglio 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni concernente il Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto l'art. 2, 2 comma, D.M. delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni;

adotta il seguente

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DELL'ACI
AI SENSI DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 187.***

**TITOLO I: SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERE INFORMAZIONI CONTENUTE
NELLA BANCA DATI P.R.A.**

ART. 1

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le persone fisiche e le persone giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nelle banche dati P.R.A. del Sistema Informativo Centrale dell'ACI.
2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché, limitatamente alle forniture di dati statistici aggregati in schemi precostituiti, previste dall'art. 7 del d. lgs. N. 322/98, l'ISTAT e gli Uffici di Statistica degli Enti aderenti al SISTAN, possono usufruire, al di fuori della ipotesi individuata al successivo comma 3, gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti di istituto.
3. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'Ente di richiedere il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione di un collegamento costante e continuo nel tempo di cui all'art. 24 del D.M. 514/92. Il rimborso compete all'Ente anche quando l'accesso venga richiesto per procedere all'accertamento ed alla notificazione di violazioni di disposizioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, nonché per l'esecuzione, anche attraverso collegamenti telematici, di elaborazioni diverse da quelle previste per la semplice consultazione dei dati. Il rimborso dei costi non è, al contrario, dovuto nel caso in cui tali richieste, anche alla luce di quanto stabilito dagli artt. 213 c.p.c. e 256 c.p.p. siano avanzate da organi giurisdizionali o di polizia per esigenze di carattere istruttorio connesse allo svolgimento di procedimenti giudiziari penali, amministrativi o civili.

ART. 2

1. L'utenza del servizio è concessa, su istanza della parte interessata, dal Segretario Generale dell'ACI, o da altro Dirigente da questi delegato, che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente, laddove la sua erogazione sia prevista in via continuativa.
2. Dati e informazioni su base personale possono essere forniti, oltre che agli organi costituzionali, giurisdizionali ed alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche a concessionari per la riscossione, ad avvocati, a notai, a coloro che svolgono in conformità alla legge, atti di investigazione privata, ad Enti Pubblici, nei casi, da indicare nell'ambito delle rispettive convenzioni, in cui l'erogazione degli stessi si renda necessaria ai fini dell'espletamento di rilevanti funzioni di interesse

pubblico, nonché a persone fisiche o giuridiche private limitatamente ai veicoli ad esse intestati.

3. La fornitura dei dati anagrafici e tecnici desunti dagli archivi del P.R.A, nonché di quelli erogati su base personale può avvenire in via continuativa, previa stipula di convenzione di cui al 1° comma, ovvero "una tantum" sulla base di apposita istanza.

ART. 3

1. L'accesso al servizio, avente ad oggetto la fornitura di dati e statistiche ex art. 22, 3° comma, del D.M. delle Finanze 514/92, è consentito, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto, in caso di collegamento telematico, della disponibilità di collegamenti al momento della concessione, ai seguenti soggetti:
 - a) Enti pubblici economici e non economici, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione, società concessionarie di pubblici servizi;
 - b) Enti ed associazioni di categoria con competenze nel settore automobilistico;
 - c) Società di assicurazione;
 - d) Società costruttrici di veicoli e, in genere, società del settore automobilistico;
 - e) Enti nazionali con competenze specifiche in campo statistico;
 - f) Enti di studio e ricerca;
 - g) Altri enti, aziende, Società aventi un interesse specifico;
 - h) Società private di ricerche e consulenze economico – sociali.

ART. 4

1. A mezzo del Sistema Informativo Centrale dell'ACI sono eseguite le ispezioni, ex art. 22, 1° comma, come previste dall'art. 17, 1° comma, del D.M. delle Finanze 514/92, a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque. In caso di richieste continuative è concesso un collegamento telematico previa sottoscrizione di apposita convenzione e ai costi previsti dalla tabella E.
2. A mezzo del sito Internet ACI sono erogate le ispezioni giuridiche dei veicoli ai costi previsti dalla tabella F. Il servizio verrà reso disponibile 24 ore su 24 ai costi previsti dalla tabella F.

TITOLO II: CAUSE DI CESSAZIONE UTENZA

ART. 5

1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente da questi delegato, può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.

TITOLO III: DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI COLLEGAMENTO TELEMATICO.

ART. 6

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sarà in vigore tra le parti fino a che una delle stesse vorrà recedervi, secondo le modalità di seguito descritte.
2. Ciascuna delle parti può recedere, ai sensi del 1° comma, dalla convenzione dandone preavviso alla controparte, tramite fax o raccomandata A.R. almeno tre mesi prima la data stabilita dalla stessa per la fine del rapporto convenzionale.
3. I costi della fornitura oggetto della convenzione, sottoposti a revisione periodica in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, sono ad esclusivo carico del richiedente il servizio.

ART. 7

1. Le modalità di collegamento telematico e le procedure adottate, suscettibili di eventuali modifiche, sono stabilite nel testo della convenzione secondo le specifiche dettate dal Sistema Informativo dell'ACI. L'utente, pertanto, può usufruire del servizio collegandosi alla banca dati centrale: a) a mezzo di un terminale, o personal computer munito di emulatore terminale e relativa stampante tecnicamente compatibili con l'architettura hardware e software dell'Ente; b) a mezzo di elaboratore in grado di svolgere funzioni di concentratore di più terminali o di router per più personal computer; c) a mezzo di connessione via modem al sito ACI Intranet utilizzando un personal computer.
2. Le spese di acquisto o di locazione delle attrezzature, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente. Le spese di acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di collegamento necessarie per

l'elaboratore centrale, nonché le spese comunque derivanti all'ACI per il collegamento, sono comprese nel canone di cui al successivo art.11.

3. Gli utenti di cui all'art. 1, 2° comma, purchè per motivazioni connesse alle funzioni di istituto, nonché gli Enti Locali e i Concessionari di pubblici servizi possono utilizzare, per l'accesso alla banca dati P.R.A centrale, uno o più terminali in dotazione agli Uffici Territoriali dell'ACI, osservando, al fine di poter garantire il miglior funzionamento degli uffici stessi, le modalità stabilite localmente dai singoli Dirigenti e, per gli Enti pubblici, previa sottoscrizione di apposite condizioni di abbonamento.

TITOLO IV: RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'UTENTE

ART. 8

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
2. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola da approvare specificatamente con cui l'ACI è esonerato da dette responsabilità.
3. Nel caso di utilizzo del collegamento telematico, l'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee TLC.
4. Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del personal computer, dei programmi software utilizzati, della stampante o del modem, dovrà essere rivolto alla società fornitrice; parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio.
5. Nel caso di fornitura di elaborazioni su supporto cartaceo o magnetico, riguardanti servizi di natura contravvenzionale, l'ACI resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata notifica dei verbali per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
6. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale.

7. Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio; l'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dar luogo a conseguenze civili e penali.
8. La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico dell'utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'ACI in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a colpa, dolo o negligente conservazione da parte dell'utente.

ART. 9

1. Le informazioni saranno fornite sulla base degli schemi standard in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'ACI.
2. Il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente da questi delegato, può valutare, di volta in volta, la possibilità di fornire informazioni in stati di aggregazione diversi da quelli disponibili in modo già precodificato.
3. Il costo delle procedure necessarie per la fornitura delle informazioni di cui al comma 2, per le quali l'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà, sarà a carico dell'utente.

ART. 10

1. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per i propri compiti di istituto.
2. Salva diversa disposizione di legge, è vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse, fatta eccezione per il caso in cui la richiesta di accesso venga avanzata da studi di consulenza automobilistica ai fini della intermediazione nei confronti dell'utente finale dei dati, oppure da società, associazioni o da consorzi che rappresentano gli interessi di una particolare categoria di utenti, legittimati a richiedere l'accesso. In tale caso è consentito agli organismi che sottoscrivono la convenzione, nell'interesse dei propri iscritti, veicolare, tramite la propria rete informativa, le informazioni ottenute ai diretti interessati, i quali dovranno utilizzare i dati solo per i propri compiti di istituto.
3. E' fatto divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica se non ammesso esplicitamente in sede convenzionale.
4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalle banche dati dell'ACI è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente da questi delegato e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca delle abilitazioni all'accesso, fatto salvo il diritto dell'ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ART. 11

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri indicati nelle tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Ai costi indicati vanno aggiunti l'IVA, il costo dei supporti utilizzati, le spese di spedizione ed eventuali spese di altro tipo connesse alle particolari richieste degli utenti.
3. Le ispezioni dello stato giuridico del veicolo previste dal presente regolamento per i soggetti privati saranno liquidate fuori campo IVA.
4. Gli importi di cui al comma 1 vengono annualmente revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente (luglio anno precedente – giugno anno in corso).
5. Nel caso in cui le tariffe proposte dovessero subire ulteriori incrementi o variazioni in diminuzione, dovuti ai costi di gestione o alle innovazioni o modifiche tecnologiche introdotte, l'ACI provvederà a darne apposita comunicazione.
6. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso. Il servizio è riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.
7. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento dovuto a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature dell'utente e delle linee TLC, ovvero nel caso di recesso anticipato della convenzione.
8. Il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente da questi delegato, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art.3.

TITOLO VI: ADDESTRAMENTO UTENTI PROCEDURE TELEMATICHE

ART. 12

1. L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni particolarmente significative apportate a queste ultime formeranno oggetto, ove la capacità di eseguire tali attività non sia acquisibile con le ordinarie modalità di auto-istruzione mediante supporti didattici forniti dall'Ente, di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dall'ACI. L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento, mentre restano a carico degli utenti quelle di viaggio, soggiorno ed ogni altro costo sostenuto dai partecipanti ai corsi.

2. Le modalità di partecipazione ed il numero dei partecipanti saranno, di volta in volta, determinati dall'ACI.

ART. 13

1. L'ispezione di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento trova riferimento nella visura di cui all'art.4 della tabella degli emolumenti (dovuti agli Uffici Territoriali ACI che gestiscono il P.R.A) del D.M. delle Finanze 1 Settembre 1994, fornita anche in via telematica ed è soggetta alle stesse tariffe previste dal succitato Decreto Ministeriale e successive modificazioni (da ultimo: decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro della Giustizia del 21/03/2013 in G.U. s.g. n° 74 del 28/03/2013).

ART. 14

1. Il foro competente per ogni controversia relativa alle convenzioni stipulate ai sensi del presente regolamento è quello di Roma.

IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2015

TABELLA A

Il rimborso dei costi è determinato da: canone annuale, costo per ogni singola informazione.

CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO (esclusi i servizi tramite ANCITEL)

€ 1.128,59 oltre IVA

CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO PER I SERVIZI EROGATI AI COMUNI UTENTI TRAMITE ANCITEL

<i>Comuni fino a 3.500 abitanti</i>	<i>€ 333,70 oltre IVA</i>	<i>comprensivo di 500 consultazioni</i>
<i>Comuni tra 3.501 e 7.000 abitanti</i>	<i>€ 546,28 oltre IVA</i>	<i>comprensivo di 1.000 consultazioni</i>
<i>Comuni tra 7.001 e 10.000 abitanti</i>	<i>€ 737,78 oltre IVA</i>	<i>comprensivo di 1.400 consultazioni</i>
<i>Comuni tra 10.001 e 20.000 abitanti</i>	<i>€ 1.160,13 oltre IVA</i>	<i>comprensivo di 2.400 consultazioni</i>
<i>Comuni tra 20.001 e 40.000 abitanti</i>	<i>€ 1.972,51 oltre IVA</i>	<i>comprensivo di 4.400 consultazioni</i>
<i>Comuni oltre 40.000 abitanti</i>	<i>€ 3.768,64 oltre IVA</i>	<i>comprensivo di 9.000 consultazioni</i>

Le province, le regioni, le comunità montane, nonché ogni altra forma di associazione e/o cooperazione di enti locali ovvero ogni altra forma di gestione dei pubblici servizi fra enti locali mediante aziende e/o istituzioni facenti capo agli stessi Enti, previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modifiche, verranno inserite nella 1ª fascia demografica ai fini del pagamento del canone annuo.

IMPORTO DOVUTO OLTRE AL CANONE PER OGNI CONSULTAZIONE DI TIPO TELEMATICO SU BASE REALE PER SOGGETTI PUBBLICI

TP VISURE (da corrispondere anche nel caso di esito negativo della consultazione)

€ 0,365 oltre IVA

UTENTI TP utenti art.3, comma 1, lett. A), (da corrispondere anche nel caso di esito negativo della consultazione) € 0,365 oltre IVA

ANCITEL (per ogni singola consultazione eccedente il numero di consultazioni comprese nel canone) € 0,365 oltre IVA.

IMPORTO DOVUTO OLTRE AL CANONE PER OGNI ACCESSO SU BASE REALE DI TIPO TELEMATICO
PER I SOGGETTI PRIVATI

VISURE € 6,00 fuori campo IVA, per visura con esito positivo;
€ 0,365 oltre IVA, da corrispondere, sia nel caso di esito positivo, sia nel caso di esito negativo,
a titolo di rimborso costi per l'accesso al sistema informativo centrale dell'Ente.

TABELLA B

FORNITURA DI DATI VARIAMENTE AGGREGATI E FORNITURA DI DATI ANALITICI E TECNICI

Per ogni fornitura di **DATI STATISTICI** è dovuto:

A) *costo elaborazione*

Per ogni fornitura di **DATI ANALITICI** è dovuto:

A) *costo elaborazione*

B) *costo per ogni singola informazione*

A) COSTO DI ELABORAZIONE (ESCLUSE CAMPAGNE DI RICHIAMO)

€ 2.375,935 (oltre IVA) SU BASE NAZIONALE

€ 23,062 (oltre IVA) SU BASE PROVINCIALE (SINGOLA PROVINCIA)

Qualora l'utente abbia sottoscritto una apposita convenzione per la fornitura di DATI ANALITICI e richieda diverse elaborazioni nel corso dell'anno solare, il costo fisso di elaborazione su base nazionale è proporzionalmente ridotto in rapporto al numero delle forniture richieste. Nel caso in cui la fornitura di dati STATISTICI SU BASE NAZIONALE sia effettuata con metodologie e per informazioni predefinite il costo fisso di elaborazione viene ridotto ad 1/6 (un sesto).

B) COSTO DI OGNI SINGOLA INFORMAZIONE DI TIPO ANALITICO
(ESCLUSE CAMPAGNE DI RICHIAMO)

N° INFORMAZIONI (N° RECORD)		COSTO UNITARIO (OLTRE IVA)
DA	A	
1	100.000	0,171
100.001	500.000	0,057
500.001	1.000.000	0,046
OLTRE 1.000.000		0,035

Nel caso in cui l'utente abbia sottoscritto apposita convenzione per la fornitura di dati analitici, il costo unitario di ciascuna informazione è applicato con riferimento al numero complessivo dei record forniti all'utente nel corso dell'anno solare.

A') COSTO DI ELABORAZIONE PER LE CAMPAGNE DI RICHIAMO € 1.834,421 oltre IVA

B') COSTO DI OGNI SINGOLA INFORMAZIONE PER LE CAMPAGNE DI RICHIAMO

N° INFORMAZIONI (N° RECORD)	COSTO UNITARIO (OLTRE IVA)
<i>PER CIASCUNA INFORMAZIONE</i>	<i>0,046</i>

TABELLA C

C1: dati afferenti all'ultima intestazione presente in archivio (visura nominativa allo stato attuale) forniti "una tantum" su base personale, se la richiesta viene avanzata da Notai, Avvocati, Curatori Fallimentari e, limitatamente ai veicoli ad esse intestati, da persone fisiche e giuridiche private.

Per ogni nominativo richiesto (indipendentemente dall'esito della verifica)

€ 6,00 fuori campo IVA

Per ogni veicolo estratto

€ 6,00 fuori campo IVA

Se la richiesta viene avanzata da Concessionari di riscossione e da Enti Pubblici

€ 0,365 oltre IVA per ogni nominativo richiesto

€ 0,365 oltre IVA per ogni targa estratta

C2: dati afferenti a intestazioni eventualmente pregresse presenti in archivio (visura nominativa storica) forniti "una tantum" su base personale, se la richiesta viene avanzata da Notai, Avvocati, Curatori Fallimentari e, limitatamente ai veicoli ad esse intestati, da persone fisiche e giuridiche private.

Per ogni nominativo richiesto (indipendentemente dall'esito della verifica e dal numero delle visure prodotte):

€ 25,627 fuori campo IVA

Se la richiesta viene avanzata da Concessionari di riscossione e da Enti Pubblici

€ 0,365 oltre IVA per ogni nominativo richiesto

€ 0,365 oltre IVA per ogni targa estratta

TABELLA D

ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. TRAMITE TERMINALI SITUATI PRESSO UFFICI PROVINCIALI ACI

Costo € 0,390 oltre IVA da corrispondere anche in caso di esito negativo della consultazione.

TABELLA E

ISPEZIONI EX ART. 22 D.M. 514/92

- € 1.128,594 oltre IVA a titolo di rimborso canone annuo in caso di collegamento continuativo e previa sottoscrizione di apposita convenzione.
- € 6,00 fuori campo IVA per ogni consultazione con esito positivo.
- € 0,365 oltre IVA da corrispondere, sia nel caso di esito positivo, sia nel caso di esito negativo, a titolo di rimborso costi per l'accesso al sistema informativo centrale dell'Ente.

TABELLA F

ISPEZIONI TRAMITE INTERNET

- € 8,83 di cui:
- € 6,00 costo della visura
- € 2,32 + IVA costo del servizio telematico e della intermediazione finanziaria